

PROCESSI PARTECIPATIVI E DI CONSULTAZIONE

Schede Regione per Regione

EMILIA ROMAGNA

Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005)

Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15

“Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”

Legge regionale n. 34 del 1999

“Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum” come modificata dalla legge regionale n. 8 del 2008

Forme e strumenti	Processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione. L'istruttoria pubblica.	<i>Art. 1, comma 2, legge regionale n. 15 del 2018</i> <i>Art. 17, comma 2, Statuto</i>
Definizioni	Il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica che si svolge in forma di pubblico contraddittorio.	<i>Art. 3, comma 1, lettera a), legge regionale n. 15 del 2018</i> <i>Art. 17, commi 1 e 2, Statuto</i>
Finalità	Incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia; promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici; rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa; contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sottorappresentati;	<i>Art. 2, comma 1 legge regionale n. 15 del 2018</i>

	<p>attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti</p> <p>Dibattito che può precedere l'adozione di atti normativi o amministrativi di carattere generale.</p>	<p><i>Art. 17, comma 1, Statuto</i></p>
Iniziativa	<p>I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere l'avvio di un processo partecipativo.</p> <p>La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età tra:</p> <p>a) i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi;</p> <p>b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a), esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.</p>	<p><i>Art. 4, comma 1, legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 50 bis, comma 1, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>
Destinatari	<p>La Regione e gli enti locali secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai regolamenti relativi alla partecipazione.</p> <p>La richiesta, scritta e motivata di istruttoria pubblica, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa da un comitato promotore composto da non meno di venti elettori della Regione.</p>	<p><i>Art. 4, comma 1, legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 50 bis, comma 3, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>
Soggetti titolari del diritto di partecipazione	<p>Possono intervenire nei processi partecipativi di cui alla presente legge: a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi; b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo; c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.</p> <p>Possono partecipare all'istruttoria pubblica, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale</p>	<p><i>Art. 5 legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 17, comma 2, Statuto</i></p>
Oggetto	<p>I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.</p>	<p><i>Art. 15 legge regionale n. 15 del 2018</i></p>

	<p>Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.</p>	<p><i>Art. 50 bis, comma 2, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>
<p>Durata</p>	<p>I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell'approvazione del Tecnico di garanzia, sulla base delle effettive difficoltà riscontrate. In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi. Il processo partecipativo si intende avviato secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di cui all'articolo 12 e si conclude con l'invio da parte del soggetto beneficiario del documento di proposta partecipata, validato dal Tecnico di garanzia, all'ente responsabile.</p> <p>La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.</p>	<p><i>Art. 15 legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 50 quater, comma 2, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>
<p>Esiti</p>	<p>Dopo la conclusione del processo partecipativo l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto: del processo partecipativo realizzato; del documento di proposta partecipata; della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione.</p> <p>Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria pubblica.</p> <p>Viene predisposta, a cura del Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati sollevati e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un provvedimento normativo, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.</p>	<p><i>Art. 19, comma 1, legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 50 quater, commi 8 e 9, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>

Aspetti procedurali

I processi partecipativi sostenuti dalla Regione possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.

Al fine della concessione del contributo regionale, i progetti partecipativi devono contenere l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo.

Alla mancata validazione del documento di proposta partecipata da parte del tecnico di garanzia segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve: comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica; comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.

Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresì assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista.

L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

Art. 19, commi 2 e 3, legge regionale n. 15 del 2018

Art. 50 quater, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, legge regionale n. 34 del 1999

	<p>Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di legge e dalla Giunta.</p> <p>Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente dell'Assemblea.</p> <p>I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.</p>	
<p>Sostegno ai processi partecipativi</p>	<p>Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi è realizzato mediante un'apposita sessione annuale della partecipazione dell'Assemblea legislativa, da tenersi entro il mese di ottobre. L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione, che contiene anche gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali.</p> <p>È istituita la "Giornata della partecipazione", da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.</p> <p>La Regione e gli enti locali operano per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi.</p> <p>L'Assemblea legislativa promuove la conoscenza della legge con iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.</p> <p>La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.</p> <p>La Giunta regionale concede contributi ai processi partecipativi sostenuti dalla Regione che possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.</p> <p>Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive. L'avviso può anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati tramite videoconferenza. In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.</p>	<p><i>Art. 6, comma 1, legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 6, comma 5, legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 6, comma 4, legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 2, comma 2, lettera a)</i></p> <p><i>Art. 10, comma 1, legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 10, comma 2, legge regionale n. 15 del 2018</i></p> <p><i>Art. 12, comma 1, e art. 14</i></p> <p><i>Art. 50 ter, comma 1, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>

MARCHE

Legge regionale 23 luglio 2020, n. 31

“Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche”

Forme e strumenti	Processo partecipativo.	Art. 3 legge regionale n. 31 del 2020
Definizioni	Percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento all'elaborazione di un progetto futuro o ad una futura norma o ad una politica di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono, lavorano, studiano o soggiornano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione in funzione della scoperta di elementi di condivisione e di accordo.	Art. 2 legge regionale n. 31 del 2020
Finalità	Incrementare la qualità democratica; sostenere l'innovazione sociale e istituzionale; favorire la diffusione di opinioni informate e la cittadinanza attiva; rafforzare la coesione sociale, valorizzando i saperi e le competenze presenti nella società. Favorire la partecipazione attiva e paritaria di donne ed uomini di tutte le fasce d'età, delle persone con disabilità, dei soggetti deboli; sostenere l'emersione degli interessi sotto rappresentati; favorire l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni; promuovere la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori in materia di partecipazione deliberativa così come disciplinata dalla normativa statale vigente; garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione; sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali; valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini; realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza.	Art. 1, comma 1, legge regionale n. 31 del 2020 Art. 1, comma 2, legge regionale n. 31 del 2020
Iniziativa	I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere l'avvio di un processo partecipativo. La Giunta regionale può sviluppare processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture. I processi partecipativi possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile (ai fini dell'ammissibilità a contributo).	Art. 3, comma 1, legge regionale n. 31 del 2020 Art. 6, comma 1, legge regionale n. 31 del 2020 Art. 9 legge regionale n. 31 del 2020

Destinatari	Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.	<i>Art. 3, comma 1, legge regionale n. 31 del 2020</i>
Soggetti titolari del diritto di partecipazione	I cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi; le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo; le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che hanno la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che hanno interesse al processo partecipativo.	<i>Art. 4 legge regionale n. 31 del 2020</i>
Oggetto	I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora assunto un atto definitivo. L'avvio di un processo partecipativo può essere richiesto anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali devono esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali.	<i>Art. 10, comma 1, legge regionale n. 31 del 2020</i> <i>Art. 3, comma 2, legge regionale n. 31 del 2020</i>
Durata	I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a quattro mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di sei mesi. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.	<i>Art. 10, comma 3, legge regionale n. 31 del 2020</i> <i>Art. 1, comma 3, legge regionale n. 31 del 2020</i>
Esiti	Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto: a) del processo partecipativo realizzato; b) del documento di proposta partecipata. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve comunicare alla Giunta regionale il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando le motivazioni delle proprie decisioni nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; deve rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica; deve comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.	<i>Art. 11 legge regionale n. 31 del 2020</i>
Aspetti procedurali	I progetti partecipativi devono contenere l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo nonché al rispetto di quanto previsto all'articolo 11; la sollecitazione delle realtà sociali presenti nel territorio, potenzialmente interessate dal procedimento in	<i>Art. 12 legge regionale n. 31 del 2020</i>

	<p>discussione; l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di associazioni o comitati, sorti in relazione all'avvio del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo medesimo; il ricorso alle competenze di facilitatori ed esperti di processi partecipativi, al fine di garantire l'opportuno supporto al processo partecipativo stesso; l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso idonei strumenti telematici (ai fini dell'ammissibilità a contributo).</p>	
<p>Sostegno ai processi partecipativi</p>	<p>Contributi regionali. Istituzione della Giornata della partecipazione. Promozione della legge e formazione.</p>	<p><i>Art. 8 legge regionale n. 31 del 2020</i> <i>Art. 5 legge regionale n. 31 del 2020</i> <i>Art. 7 legge regionale n. 31 del 2020</i></p>

PUGLIA

Legge regionale 13 luglio 2017, n. 28

“Legge sulla partecipazione”

Forme e strumenti	<ul style="list-style-type: none">- Dibattito pubblico- Sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione- Town meeting annual- Citizen meeting-Rendicontazione sociale con tavolo di partenariato- Diritto di tribuna- Pianificazione territoriale partecipata- Forum sociali	<i>Artt. 7, 8, 10 e 12 legge regionale n. 28 del 2017</i>
Definizioni	<p>Si definiscono partecipativi i processi che coinvolgono i soggetti titolari del diritto di partecipazione e che prevedono attività di coinvolgimento, informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati.</p> <p>Il dibattito pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed economica.</p> <p>Il Town meeting annuale è un incontro rivolto a sindaci e amministratori degli enti locali sul programma di governo.</p> <p>I Citizen meeting sono incontri tematici a base territoriale non predefinita cui partecipano tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione.</p> <p>I “Forum sociali” sono organismi partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale.</p>	<i>Art. 3, comma 2, legge regionale n. 28 del 2017</i> <i>Art. 7, comma 1, legge regionale n. 28 del 2017</i> <i>Art. 8, comma 3, legge regionale n. 28 del 2017</i> <i>Art. 8, comma 4, legge regionale n. 28 del 2017</i> <i>Art. 3, comma 4, legge regionale n. 28 del 2017</i>
Finalità	<p>Promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; garantire l'individuazione dei contenuti del programma di governo e dei documenti di programmazione, per seguirne l'attuazione o le eventuali modificazioni istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio e di verifica; garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento fondamentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali; garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni; promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito; promuovere la parità di genere; creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici; garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo del</p>	<i>Art. 2, comma 1, legge regionale n. 28 del 2017</i>

	<p>territorio; incrementare l'impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali; promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali; valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini; promuovere attività formativa sui temi della partecipazione, legalità Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell'Unione europea.</p>	
Iniziativa	<p>La Regione Puglia promuove la partecipazione in fase di elaborazione degli strumenti della programmazione unitaria, anche europea, e in quella attuativa dei piani operativi, nonché nella pianificazione strategica.</p> <p>La procedura del dibattito pubblico è avviata dall'Ufficio della partecipazione della Regione; il Consiglio regionale può presentare richiesta motivata di dibattito pubblico.</p> <p>Gli organismi cui la Regione Puglia aderisce possono presentare proposte di processi partecipativi.</p> <p>Il Town meeting annuale è convocato dall'Ufficio della partecipazione su richiesta del presidente della Giunta regionale.</p> <p>I Citizen meeting sono convocati, previa valutazione, dall'Ufficio della partecipazione su richiesta dei soggetti titolari del diritto di partecipazione, degli amministratori locali, del presidente della Giunta regionale.</p> <p>Possono partecipare all'avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione gli enti locali, anche in forma associata, le scuole o le università o altra pubblica amministrazione.</p> <p>Possono presentare proposte di processi partecipativi le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, oltre che le associazioni di categoria, i sindacati, i partiti e movimenti politici.</p> <p>Le società e le imprese in generale possono essere ammesse a presentare proposte di processi partecipativi nelle ipotesi previste; sono esclusi comunque progetti che presentino, direttamente o indirettamente, la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.</p>	<p><i>Art. 4, comma 1, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 7, comma 8, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 6, comma 2, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 8, comma 3, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 8 comma 4, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 15, comma 1, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 15, comma 2, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 15, comma 3, legge regionale n. 28 del 2017</i></p>
Destinatari	Regione o enti locali territoriali.	<i>Art. 3, comma 3, legge regionale n. 28 del 2017</i>
Soggetti titolari del diritto di partecipazione	I cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi, le associazioni, le imprese, le	<i>Art. 3, comma 1, legge regionale n. 28 del 2017</i>

	<p>organizzazioni e le altre formazioni sociali. Possono essere coinvolte anche le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti delle politiche pubbliche.</p>	
Oggetto	<p>Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure e i procedimenti tesi alla elaborazione di atti normativi regionali (leggi e regolamenti), nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o di enti locali territoriali, lì dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita a una collettività territoriale. Possono essere inoltre oggetto di processi partecipativi i procedimenti per l'adozione di provvedimenti amministrativi attuativi degli atti predetti.</p> <p>Per il dibattito pubblico sono elencati gli atti per gli ambiti e gli interventi per i quali è disposto ovvero è escluso.</p>	<p><i>Art. 3, commi 3 e 4, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 7, commi 2, 3, 4 e 5, legge regionale n. 28 del 2017</i></p>
Durata	<p>I processi partecipativi non possono avere una durata superiore a sei mesi, salva proroga a tre mesi stabilita con deliberazione della Giunta regionale motivata in ragione della complessità dei temi affrontati.</p> <p>I processi che partecipano all'avviso devono avere durata non superiore a mesi sei.</p>	<p><i>Art. 4, comma 8, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 14, comma 3, lett. b), legge regionale n. 28 del 2017</i></p>
Esiti	<p>Il prodotto dei processi partecipativi è un documento di proposta partecipata di cui le autorità deliberanti si obbligano a tener conto nei provvedimenti che adottano. Nei provvedimenti finali le istituzioni danno conto del procedimento partecipativo intervenuto, dell'accoglimento integrale o parziale di quanto contenuto nel documento di proposta partecipata. Nel caso in cui le deliberazioni finali si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità deliberanti devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.</p> <p>All'esito del dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:</p> <p>a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;</p> <p>b) proporre le modifiche che intende realizzare;</p> <p>c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico.</p>	<p><i>Art. 4, comma 7, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 7, comma 12, legge regionale n. 28 del 2017</i></p>
Aspetti procedurali	<p>Per quanto riguarda il dibattito pubblico, l'Ufficio della partecipazione provvede al suo svolgimento, eventualmente incaricando della gestione del dibattito un soggetto terzo, ovvero figure professionali esperte nel campo della facilitazione, da selezionarsi tramite procedura pubblica.</p>	<p><i>Art. 7, comma 8, legge regionale n. 28 del 2017</i></p>

Sostegno ai processi partecipativi	<p>Bandi e avvisi regionali per l'attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali, attività formativa e delegato alla partecipazione presso i Consigli comunali.</p> <p>Il sostegno di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione per i soggetti che propongono processi partecipativi.</p> <p>Bando finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in ambito culturale e formativo per promuovere la cultura della partecipazione.</p>	<p><i>Art. 13, comma 1, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 14, comma 2, legge regionale n. 28 del 2017</i></p> <p><i>Art. 16, comma 1, legge regionale n. 28 del 2017</i></p>
---	---	--

TOSCANA

Statuto della Regione Toscana (Statuto regionale 11 febbraio 2005)

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

*“Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione
alla elaborazione delle politiche regionali e locali”*

Forme e strumenti	Dibattito Pubblico. Altri processi partecipativi.	<i>Art. 7, legge regionale n. 46 del 2013 Artt. 13 e 19, legge regionale n. 46 del 2013</i>
Definizioni	Il Dibattito Pubblico regionale è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.	<i>Art. 7, comma 1, legge regionale n. 46 del 2013</i>
Finalità	La Regione persegue gli obiettivi di contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa; promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche; contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società; valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini; contribuire alla parità di genere; favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati; valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.	<i>Art. 3, comma 4, Statuto Art. 1, comma 2, legge regionale n. 46 del 2013</i>
Iniziativa	A) DIBATTITO PUBBLICO: L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione promuove e coordina il Dibattito Pubblico. Per le opere individuate, che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000, che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l'Autorità può disporre un Dibattito Pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti: a) Giunta regionale; b) Consiglio regionale; c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere; d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere; e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in	<i>Art. 10, comma 3, legge regionale n. 46 del 2013</i> <i>Art. 8, comma 3, legge regionale n. 46 del 2013</i>

associazioni e comitati; a tal fine si considera l'intera popolazione regionale, come definita dall'ultimo censimento.

L'Autorità può disporre un Dibattito Pubblico anche su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;
- d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;
- e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l'intera popolazione regionale, come definita dall'ultimo censimento.

B) ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI

Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico:

a) i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con:

- 1) un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
 - 2) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti;
 - 3) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
 - 4) un numero di firme pari a 370 più l'1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;
 - 5) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;
- b) associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a);
- c) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di residenti e associazioni;
- d) imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica, eventualmente con il supporto dell'ente locale territorialmente interessato.
- Inoltre gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati.

Art. 13, comma 1, legge regionale n. 46 del 2013

Art. 19, comma 1, legge regionale n. 46 del 2013

Destinatari	<p>Nel Dibattito Pubblico l'Autorità regionale, che tramette il Rapporto al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.</p> <p>Negli altri processi partecipativi province, comuni, circoscrizioni comunali.</p>	<p><i>Art. 12, comma 2, legge regionale n. 46 del 2013</i></p> <p><i>Artt. 8 e seguenti legge regionale n. 46 del 2013</i></p>
Soggetti titolari del diritto di partecipazione	<p>I cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi e le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.</p>	<p><i>Art. 2 legge regionale n. 46 del 2013</i></p>
Oggetto	<p>NEL DIBATTITO PUBBLICO:</p> <p>Le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000 e le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, secondo gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio.</p> <p>Tipologie di opere nazionali sulle quali si svolge il Dibattito Pubblico: infrastrutture stradali e ferroviarie; elettrodotti; impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili; porti e aeroporti; bacini idroelettrici e dighe; reti di radiocomunicazione.</p> <p>Non si effettua il Dibattito Pubblico per gli interventi disposti in via d'urgenza e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità; per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per le opere nazionali quando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato.</p> <p>NEGLI ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI: non definito</p>	<p><i>Art. 8, comma 1, legge regionale n. 46 del 2013</i></p> <p><i>Art. 23 legge regionale n. 46 del 2013</i></p> <p><i>Art. 8, comma 5, legge regionale n. 46 del 2013</i></p> <p><i>Art. 8, comma 4, legge regionale n. 46 del 2013</i></p> <p><i>Artt. 13 e seguenti legge regionale n. 46 del 2013</i></p>
Durata	<p>L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell'istruzione tecnica del DIBATTITO PUBBLICO.</p> <p>La durata prevista di svolgimento dei PROCESSI PARTECIPATIVI AMMESSI AL SOSTEGNO regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell'Autorità.</p>	<p><i>Art. 1, comma 1, lettera d), legge regionale n. 46 del 2013</i></p> <p><i>Art. 15, comma 4, legge regionale n. 46 del 2013</i></p>
Aspetti procedurali	<p>A) Il DIBATTITO PUBBLICO si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.</p> <p>L'Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale:</p>	<p><i>Art. 7, comma 2, legge regionale n. 46 del 2013</i></p> <p><i>Art. 1, comma 1, lettere a, b, e c) legge regionale n. 46 del 2013</i></p>

- stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

- stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell'istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;

- nomina il responsabile del Dibattito Pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all'attività affidata, definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilità che sia la stessa Autorità ad assumere tale responsabilità.

B) I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l'Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei seguenti requisiti di ammissione:

a) l'oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso;

b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;

c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;

d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all'oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall'amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;

e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;

f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo;

f-bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto.

Le domande preliminari sono esaminate dall'Autorità in base all'ordine di presentazione. L'Autorità delibera sull'ammissibilità valutando

Art. 14, commi 1, 2 e 3, legge regionale n. 46 del 2013

	<p>comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell'Autorità è effettuata secondo cadenze temporali stabilite.</p>	
Esiti	<p>Al termine del DIBATTITO PUBBLICO l'Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico. L'Autorità trasmette il rapporto al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul B.U.R.T. Entro novanta giorni dalla pubblicazione il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:</p> <p>a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;</p> <p>b) proporre le modifiche che intende realizzare;</p> <p>c) confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibattito Pubblico.</p> <p>L'Autorità assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni del soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera che sono trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul B.U.R.T. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati.</p> <p>L'Autorità, inoltre, d'intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il Dibattito Pubblico nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi disponibili e pubblicati all'interno della piattaforma telematica regionale.</p>	<p><i>Art. 12 legge regionale n. 46 del 2013</i></p> <p><i>Art. 22, comma 3, legge regionale n. 46 del 2013</i></p>
Sostegno ai processi partecipativi	<p>Il sostegno ai processi partecipativi diversi dal Dibattito pubblico comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi: sostegno finanziario; supporto metodologico; patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>Inoltre, la Giunta regionale, sentita l'Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all'interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo. Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette ad associazioni, esperti ed operatori locali; dirigenti scolastici e insegnanti; studenti. Le attività formative possono prevedere iniziative</p>	<p><i>Art. 18-bis legge regionale n. 46 del 2013</i></p> <p><i>Art. 21 legge regionale n. 46 del 2013</i></p>

o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.

La Regione valorizza l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali

Art. 22, comma 1, legge regionale n. 46 del 2013

UMBRIA

Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14

“Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”

Forme e strumenti	La consultazione si attua attraverso: a) incontri consultivi pubblici, indetti anche nelle forme di convegno o conferenza di studio; b) audizione diretta degli enti locali, delle autonomie funzionali, dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche, professionali e delle associazioni dei consumatori interessate al provvedimento all'esame della commissione; c) richiesta di pareri scritti anche mediante l'invio di apposito questionario.	Art. 64 legge regionale n. 14 del 2010
Definizioni	La consultazione è lo strumento che consente il coinvolgimento dei soggetti interessati nell'esercizio delle funzioni delle istituzioni regionali, attraverso canali di ascolto immediato e diretto delle loro opinioni.	Art. 62 legge regionale n. 14 del 2010
Finalità	Acquisire ogni utile contributo della società umbra.	Art. 62 legge regionale n. 14 del 2010
Iniziativa	L'invito per gli incontri consultivi pubblici, è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incontro. Gli enti locali, le autonomie funzionali, i sindacati, le organizzazioni sociali, economiche, professionali e le associazioni dei consumatori interessate possono inviare pareri scritti. Le commissioni consiliari decidono di attivare la consultazione sugli atti di propria competenza.	Art. 62, comma 2, legge regionale n. 14 del 2010 Art. 62, comma 4, legge regionale n. 14 del 2010 Art. 65, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010
Destinatari	Istituzioni regionali.	Art. 62 legge regionale n. 14 del 2010
Soggetti titolari del diritto di partecipazione	La consultazione è indirizzata ai soggetti interessati.	Art. 63 legge regionale n. 14 del 2010
Oggetto	Atti regionali di programmazione normativa; leggi di iniziativa regionale.	Art. 62 legge regionale n. 14 del 2010
Durata	L'invio del questionario prevede il termine per la restituzione. L'invito per gli incontri consultivi pubblici è diramato dal Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'incontro. I pareri scritti devono essere presentati entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione degli atti.	Art. 64, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010 Art. 64, commi 2, 3 e 4, legge regionale n. 14 del 2010
Esiti	I contributi emersi dalla consultazione hanno natura politica e, nel caso di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, non possono costituire elementi di motivazione giuridicamente rilevanti. I risultati della consultazione sono portati a conoscenza degli interessati, anche mediante la pubblicazione nel portale informatico del Consiglio regionale di tutte le attività conseguenti alla consultazione.	Art. 66 legge regionale n. 14 del 2010
Aspetti procedurali	Le commissioni consiliari decidono di attivare la consultazione sugli atti di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modalità della consultazione	

	<p>sono decise a maggioranza dei consiglieri presenti tra quelle sopra elencate. La consultazione è comunque disposta qualora tre componenti della commissione o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ne facciano richiesta al Presidente della commissione stessa entro e non oltre due giorni lavorativi dalla diramazione dell'ordine del giorno contenente l'atto oggetto della consultazione. Per gli atti per i quali è richiesta ed accettata la procedura d'urgenza, l'attivazione della consultazione e le modalità della stessa sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la commissione. In tali casi la consultazione può essere svolta esclusivamente con le modalità dell'audizione diretta e della richiesta di pareri o con altre modalità semplificate decise dalla commissione.</p> <p>Si segnala inoltre l'obbligo di esame da parte della commissione dei pareri scritti inviati da enti locali, autonomie funzionali, sindacati, organizzazioni sociali, economiche, professionali e associazioni dei consumatori.</p>	<p><i>Art. 65 legge regionale n. 14 del 2010</i></p> <p><i>Art. 64, comma 4, legge regionale n. 14 del 2010</i></p>
<p>Sostegno ai processi partecipativi</p>	<p>La Regione promuove la diffusione delle tecnologie utili a garantire a tutte le fasce della popolazione l'accesso al processo decisionale partecipato.</p>	<p><i>Art. 64, comma 5, legge regionale n. 14 del 2010</i></p>

Provincia autonoma di BOLZANO
Legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22
“Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica”

Forme e strumenti	Processo partecipativo denominato Consiglio delle cittadine e dei cittadini, articolato in tre fasi: il Consiglio delle cittadine e dei cittadini, l'evento pubblico e l'inoltro dei risultati ai responsabili delle decisioni.	<i>Art. 18, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
Definizioni	Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è un processo di partecipazione gestito da una moderatrice/un moderatore nel corso del quale le/i partecipanti discutono di questioni di interesse comune riguardanti lo sviluppo del territorio e della società. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini permette alle persone di partecipare, con un metodo adeguato, alle decisioni di rilevanza per la società. L'ufficio per la partecipazione e la formazione politica è insediato presso il Consiglio provinciale e ha il compito di rafforzare la formazione politica della popolazione, accompagnare e sostenere i processi partecipativi e referendari, e garantire un'informazione equilibrata sull'oggetto del referendum.	<i>Art. 2, comma 6, legge provinciale n. 22 del 2018</i> <i>Art. 2, comma 7, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
Finalità	La democrazia diretta e quella partecipativa sono, insieme alla democrazia rappresentativa, espressione della volontà dei cittadini e vengono riconosciute come parte della vita democratica dell'Alto Adige. La legge mira ad ampliare, rafforzare e rendere accessibili le possibilità e le forme di espressione delle decisioni democratiche. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini quale processo partecipativo ha come obiettivo di coinvolgere nel processo politico la popolazione e le sue competenze e conoscenze su questioni che riguardano la collettività.	<i>Art. 1 legge provinciale n. 22 del 2018</i> <i>Art. 17, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
Iniziativa	Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dedicato a questioni riguardanti la legislazione o l'amministrazione provinciale si tiene su richiesta di 300 cittadine e cittadini.	<i>Art. 19, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
Destinatari	Giunta provinciale o Consiglio provinciale.	<i>Art. 23, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
Soggetti titolari del diritto di partecipazione	Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è composto da almeno 12 persone iscritte nell'apposita lista, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La procedura di selezione avviene mediante campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed età. La partecipazione al Consiglio delle cittadine e dei cittadini è su base volontaria ma vincolante.	<i>Art. 20, commi 1 e 2, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
Oggetto	Questioni che riguardano la collettività. Sono esclusi gli atti amministrativi rivolti a una determinata persona.	<i>Art. 17, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018</i> <i>Art. 19, comma 3, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
Durata	Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini elabora idee, spunti e raccomandazioni unanimemente	<i>Art. 20, comma 2, legge provinciale 22/2018</i>

	condivise su una problematica specifica in un periodo di tempo limitato, ovvero 1,5 giorni.	
Aspetti procedurali	<p>Per la convocazione è sufficiente la descrizione generale della tematica in oggetto.</p> <p>In presenza dei requisiti necessari per lo svolgimento di un Consiglio per le cittadine e i cittadini, l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione invita le persone legittimate a parteciparvi.</p> <p>Entro tre settimane dallo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione organizza un evento pubblico durante il quale vengono presentati ed esposti i risultati. L'evento è reso pubblico in modo adeguato. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione riassume lo svolgimento e l'esito dell'evento in un rapporto.</p> <p>I rapporti sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini e sull'evento pubblico confluiscono nella relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini.</p>	<p><i>Art. 19, comma 3, legge provinciale 22/2018</i></p> <p><i>Art. 19, comma 4, legge provinciale 22/2018</i></p> <p><i>Art. 21 legge provinciale 22/2018</i></p> <p><i>Art. 22 legge provinciale 22/2018</i></p>
Esiti	<p>Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni ma esprime suggerimenti e raccomandazioni che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.</p> <p>Il risultato finale del Consiglio delle cittadine e dei cittadini è una dichiarazione congiunta e unanimemente condivisa.</p> <p>L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. L'Ufficio di presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Consiglio provinciale a seconda della competenza. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica sul sito internet del Consiglio provinciale. Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o l'amministrazione provinciali, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro 60 giorni. Le promotrici/i promotori del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e la cittadinanza sono informati in maniera adeguata dei risultati.</p>	<p><i>Art. 17, comma 2, legge provinciale n. 22 del 2018</i></p> <p><i>Art. 20, comma 3, legge provinciale n. 22 del 2018</i></p> <p><i>Art. 23, legge provinciale n. 22 del 2018</i></p>
Sostegno ai processi partecipativi	Non previsti.	

Provincia autonoma di TRENTO

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

“Norme in materia di governo dell'autonomia di Trento” – Capo V-ter, inserito dalla legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12

Forme e strumenti	Processo partecipativo Audizione pubblica	Legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 19-bis, legge provinciale n. 3 del 2003
Definizioni	Processo partecipativo: un percorso di discussione organizzata in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio. Audizione pubblica: non definita.	Art. 17-decies, legge provinciale n. 3 del 2006
Finalità	Attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà; integrazione in senso costruttivo della democrazia rappresentativa attraverso la valorizzazione delle competenze della società; valorizzazione dell'autonomia speciale e della cultura e delle tradizioni territoriali; promozione di un'informazione trasparente e imparziale; promozione della coesione territoriale attraverso la sua dimensione sociale e lo sviluppo di una cittadinanza attiva; rafforzamento della legittimazione e del ruolo delle comunità e dei comuni quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni; riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche attraverso un ripensamento delle procedure decisionali.	Art. 17-decies, legge provinciale n. 3 del 2006
Iniziativa	Sono legittimati a proporre l'attivazione di processi partecipativi, nel territorio di riferimento, i comuni, la comunità, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno il 5 per cento dei residenti della comunità con più di sedici anni. I promotori di un progetto di legge d'iniziativa popolare possono presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica organizzata dal Consiglio provinciale.	Art. 17-undecies, comma 2, legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 19-bis, legge provinciale n. 3 del 2003
Destinatari	Enti locali.	Art. 17-decies, legge provinciale n. 3 del 2006
Soggetti titolari del diritto di partecipazione	Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini aventi un'età non inferiore ai sedici anni residenti nel territorio degli enti locali interessati dal processo partecipativo nonché i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all'oggetto del processo partecipativo.	Art. 17-undecies, comma 1, legge provinciale n. 3 del 2006
Oggetto	Adozione di un atto di natura amministrativa e assunzione di decisioni pubbliche di competenza degli enti locali. In particolare si prevede che sono sottoposti al processo partecipativo, prima della loro approvazione: la proposta di piano sociale; il documento preliminare per l'elaborazione del piano territoriale della comunità; il programma degli investimenti territoriali; la proposta di	Art. 17-decies, legge provinciale n. 3 del 2006 Art. 17-quater decies, comma 1, legge provinciale n. 3 del 2006

	<p>programma di sviluppo economico; gli accordi di programma specificati.</p> <p>Atti o decisioni che rientrano nelle competenze della comunità di riferimento.</p>	<p><i>Art. 17-quater decies, comma 3, legge provinciale n. 3 del 2006</i></p>
Durata	<p>Il processo partecipativo si conclude entro tre mesi dal suo avvio, o nel diverso termine previsto dal regolamento di esecuzione.</p>	<p><i>Art. 17-quindecies, legge provinciale n. 3 del 2006</i></p>
Esiti	<p>Approvazione da parte dell'autorità di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola l'ente locale interessato a decidere in modo conforme. L'ente locale motiva comunque le proprie decisioni, se differiscono dai risultati emersi nel processo partecipativo. Alla motivazione viene data diffusione sul sito istituzionale dell'ente.</p>	<p><i>Art. 17-quindecies, legge provinciale n. 3 del 2006</i></p>
Aspetti procedurali	<p>Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta per l'attivazione di un processo di partecipazione, l'autorità per la partecipazione comunica ai soggetti promotori l'esito della valutazione in merito alla ammissibilità della proposta. L'autorità è tenuta comunque a motivare le proprie decisioni. Qualora l'autorità per la partecipazione non risponda entro il termine fissato in questo comma, la proposta di partecipazione si intende ammessa e gli atti o le decisioni oggetto della proposta sono sospesi fino alla conclusione del processo partecipativo. All'audizione pubblica sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, se lo chiedono i promotori. La convocazione e il resoconto dell'audizione sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio provinciale e sono pubblicizzati per mezzo degli organi d'informazione locali; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari</p>	<p><i>Art. 17-quater decies, legge provinciale n. 3 del 2006</i></p> <p><i>Art. 19-bis, legge provinciale n. 3 del 2003</i></p>
Sostegno ai processi partecipativi	<p>L'autorità per la partecipazione può riconoscere uno o più dei seguenti interventi:</p> <p>a) sostegno finanziario della Provincia secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale;</p> <p>b) supporto metodologico;</p> <p>c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>I comuni singoli o associati che intendono attivare nel territorio di riferimento processi partecipativi di interesse esclusivamente locale possono avvalersi del supporto amministrativo dell'autorità o richiedere un sostegno finanziario per l'organizzazione e lo svolgimento dei processi medesimi. Il sostegno finanziario è concesso dalla Provincia previo parere favorevole dell'autorità e secondo i criteri e le modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>L'autorità può strutturare i processi partecipativi nelle forme da essa ritenute più adeguate, privilegiando gli strumenti che prevedono l'ausilio delle tecnologie informatiche. Le modalità di consultazione della popolazione</p>	<p><i>Art. 17-quater decies, comma 3, legge provinciale n. 3 del 2006</i></p> <p><i>Art. 17-quater decies, comma 4, legge provinciale n. 3 del 2006</i></p> <p><i>Art. 17-quater decies, comma 5, legge provinciale n. 3 del 2006</i></p>

attivate nel contesto dei processi partecipativi favoriscono il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati. Previsti bandi finalizzati a promuovere la cultura della partecipazione diffusa nei territori, anche con riferimento a specifiche tematiche, finanziati dall'autorità per la partecipazione. Il bando prevede criteri di preferenza o punteggi aggiuntivi per i progetti presentati congiuntamente da due o più soggetti, in collaborazione con istituti scolastici e università, idonei a garantire un approccio multiculturale e multidisciplinare alla tematica oggetto di processo partecipativo.

Art. 17-quindecies 1, legge provinciale n. 3 del 2006